

Ricorso del 17 febbraio 2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-79/05)

(2005/C 93/29)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 17/02/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da U. Wölker e A. Aresu, agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe di sostanza controllate, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di controllare annualmente le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg onde verificare la presenza di fughe, è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 17, comma 1, del regolamento n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾;
2. condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti:

In base alle informazioni disponibili, risulta che la Repubblica italiana non ha ancora adottato misure ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento CE 2037/2000.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29/09/2000, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social (Spagna) con ordinanza 28 gennaio 2005, nel procedimento Anacleto Cordero Alonso contro Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

(Causa C-81/05)

(2005/C 93/30)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 28 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 febbraio 2005, nel procedimento Anacleto Corsero Alonso contro Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Il Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'obbligo imposto agli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità europea ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità (art. 10 del Trattato), nonché il principio della preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale comportino, di per sé e senza necessità di disposizioni esplicite di diritto interno, l'attribuzione agli organi giurisdizionali nazionali del potere di disapplicare qualsiasi tipo di norma di diritto interno che sia contraria al diritto comunitario, indipendentemente dal rango di tale norma nella gerarchia delle fonti (regolamento, legge o addirittura Costituzione).
- 2) a) Se, quando le istituzioni amministrative e giurisdizionali spagnole devono pronunciarsi sul diritto di un lavoratore, il cui datore di lavoro sia stato dichiarato insolvente, a ricevere a carico del Fondo de Garantía Salarial le indennità dovute per la cessazione di un contratto di lavoro la cui garanzia contro l'insolvenza è stata stabilita dalla normativa nazionale, esse applichino il diritto comunitario benché la direttiva 80/987/CEE⁽¹⁾ non preveda espressamente, agli artt. 1 e 3, le indennità dovute per la cessazione del contratto.
- b) In caso di soluzione affermativa, se le istituzioni amministrative e giudiziarie spagnole nell'applicare la direttiva 80/987/CEE e le norme di diritto interno che traspongono il contenuto di quest'ultima siano vincolate dal principio della parità dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione risultante dal diritto comunitario, con la portata precisata dall'interpretazione fornita per lo stesso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, benché essa non coincida con l'interpretazione dell'analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione spagnola nell'interpretazione fornita per lo stesso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale spagnola.